CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI FERROVIE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI, NAPOLITANE E SICILIANE

Art. 11 (Convenzione)

Sul prezzo normale cosi' fissato, sara' aperto l'incanto per l'assunzione delle opere con la decorrenza di un mese dalla pubblicazione dell'incanto al giorno fissato per le offerte.

Aperti gli incanti, non sara' ammessa veruna offerta che non contenga un ribasso almeno del 5 per % sul prezzo normale. II Governo del Re e' autorizzato a fare l'aggiudicazione dei lavori a quello fra gli offerenti che, tenuto conto del ribasso non minore della misura anzidetta e della maggiore solidita' e maggiori guarentigie, si credesse di preferire. Ove l'incanto andasse deserto, i concessionari rimangono assuntori dell'opera al prezzo normale definito in loro concorso.

Nessuno sara' ammesso ad adire agl'incanti se non abbia fatto il deposito del 2 per cento della somma su cui si apre l'incanto.

Nel caso in cui il giudicio degli arbitri portasse una riduzione al prezzo offerto dalla Societa' maggiore del 5 per %, e gli incanti rimanessero deserti, si procedera' a nuovo incanto con l'aumento del vigesimo. In difetto ancora di concorrenti, la Societa' rimane accollataria dell'opera.

Versione in vigore dal 31 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione per la costruzione di ferrovie nelle Provincie meridionali, Napolitane e Siciliane
Estremi	Legge 28 luglio 1861, n. 155
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-costruzione-di-ferrovie-nelle/convenzione-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it